



"FABIO BESTA"
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione Economico-Sociale
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AFM (articolazioni AFM – RIM – SIA)
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISMO
Via Don G. Calabria, 16 - 20132 Milano Tel. 02-2563073/4 - Fax 02-2592132
C.F.80121030151 - mail: MIIS04300D@istruzione.it - web: www.fbesta.edu.it



MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE

PREMESSA

Le esperienze di studio compiute all'estero da alunni italiani delle scuole secondarie di II grado, attraverso soggiorni individuali, vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani. Tali esperienze di studio all'estero possono essere compiute per periodi **non** superiori a un anno scolastico e si devono concludere **prima** dell'inizio del nuovo anno scolastico in Italia. [nota MIUR 843/10 aprile 2013](Allegato 5).

PROCEDURE

Lo **studente** comunica al consiglio di classe l'intenzione di frequentare un periodo di studio all'estero (Allegato 1).

Il **Consiglio di Classe** esprime un parere motivato e non vincolante alla famiglia sull'idoneità dello studente a vivere un'esperienza scolastica all'estero e individua un docente di riferimento (**Tutor**)¹ che lo supporterà durante l'esperienza acquisendo, direttamente dagli interessati, informazioni relative alla scuola e ai programmi di studio scelti, nonché informazioni circa il sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera. Il docente tutor terrà periodici contatti con lo studente durante il periodo di permanenza all'estero per verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo e ne coordinerà il rientro nella scuola italiana alla fine del percorso di mobilità.

Prima della partenza dello studente il Consiglio di Classe provvederà a predisporre un **Contratto Formativo** (Allegato 2) sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dall'allievo/a, nel quale siano precisati obiettivi specifici da conseguire e modalità di interazione tra istituto italiano di provenienza e istituto estero ospitante (es. via telematica tramite il docente tutor). Verrà inoltre redatto un **Piano Didattico Personalizzato** sulla base degli obiettivi minimi disciplinari caratteristici di ciascuna materia di insegnamento (Allegato 3). Contratto Formativo e Piano Didattico Personalizzato verranno inseriti nel verbale della seduta del Consiglio di Classe e una copia verrà archiviata nel fascicolo personale dell'allievo/a.

¹ove previsto la funzione di tutor sarà rivestita dal referente d'istituto

Al rientro dell'allievo/a in Italia il Consiglio di Classe esaminerà i programmi delle materie seguite all'estero, tutta la documentazione fornita dalla scuola frequentata e stabilirà possibili integrazioni. Si chiarisce che gli studenti partecipanti a programmi di mobilità individuale **non** necessitano di certificati di equipollenza poiché questi si riferiscono solo a titoli di studio finali conseguiti nelle scuole estere. Le prove integrative – scritte/orali o solo orali – si focalizzeranno sugli obiettivi fondamentali previsti per ogni disciplina già declinati nel Piano Didattico Personalizzato, intesi come saperi necessari per affrontare la programmazione didattica dell'ultimo anno di scuola superiore.

TRIMESTRE/SEMESTRE DI STUDI ALL'ESTERO, CON RIENTRO IN ITALIA ENTRO IL 30 APRILE:

Fatto salvo quanto sopra, al termine del trimestre/semestre di studi all'estero e comunque non oltre la data di rientro in Italia, l'allievo/a provvederà a fornire tutta la documentazione relativa ai programmi delle materie seguite all'estero, l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera e l'attestazione di frequenza rilasciata con elencate le discipline seguite.

Il Consiglio di Classe competente valuta il percorso formativo compiuto e verifica le competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto Formativo. Ripresa la frequenza dell'istituto scolastico italiano, i docenti del Consiglio di Classe concordano con l'allievo/a data e modalità di somministrazione delle verifiche integrative per l'accertamento dei contenuti declinati nel Piano Didattico Personalizzato e per il recupero delle eventuali valutazioni negative riportate all'estero relative alle materie comuni ai due ordinamenti, al fine di permettere un idoneo riallineamento dell'allievo/a con il resto della classe; si specifica che tale somministrazione avverrà in orario curriculare all'interno delle ore di lezione di ciascun docente interessato.

Sulla base degli esiti degli studi compiuti all'estero e in Italia e il risultato delle eventuali prove integrative, il Consiglio di Classe delibera circa la **ammissione/non ammissione** alla classe successiva e formula una valutazione globale che determina l'inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa [nota MIUR 843/10 aprile 2013; titolo V] (Allegato 5).

Nota bene: l'allievo/a è obbligato alla frequenza dell'istituto scolastico italiano prima e dopo il periodo di mobilità all'estero, secondo le date riportate nel Contratto Formativo; eventuali assenze dovranno dunque essere giustificate come da Regolamento d'istituto.

TRIMESTRE/SEMESTRE DI STUDI ALL'ESTERO, CON RIENTRO IN ITALIA DOPO IL 30 APRILE:

Fatto salvo quanto sopra, al termine del trimestre/semestre di studi all'estero e comunque non oltre la data di rientro in Italia, l'allievo/a provvederà a fornire tutta la documentazione relativa ai programmi delle materie seguite all'estero, l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera e l'attestazione di frequenza rilasciata con elencate le discipline seguite.

Il Consiglio di Classe competente valuta il percorso formativo compiuto e verifica le competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto Formativo. Il Consiglio di Classe ha la responsabilità ultima di riconoscere l'esperienza di mobilità nella sua globalità, valorizzandone i punti di forza, e valutare le competenze acquisite valide per l'ammissione dell'allievo/a alla classe successiva tenendo conto della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Le eventuali valutazioni negative all'estero sono da considerarsi come giudizio sospeso. Il Consiglio di Classe fisserà altresì i contenuti delle prove integrative delle materie non incluse nel curriculum estero come da Piano Didattico Personalizzato;

tali prove scritte/orali o solo orali si svolgeranno secondo il calendario e le modalità delle prove di settembre per il giudizio sospeso.

Sulla base degli esiti degli studi compiuti all'estero e in Italia e il risultato delle eventuali prove integrative, il Consiglio di Classe delibera circa la **ammissione/non ammissione** alla classe successiva e formula una valutazione globale che determina l'inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa [nota MIUR 843/10 aprile 2013; titolo V] (Allegato 5).

Qualora l'allievo/a non fosse in possesso della valutazione ufficiale della scuola estera entro il mese di luglio, dovrà sostenere le prove entro un mese dal ricevimento degli esiti e avrà l'ammissione con riserva alla classe successiva.

Nota bene: l'allievo/a è obbligato alla frequenza dell'istituto scolastico italiano prima e dopo il periodo di mobilità all'estero, secondo le date riportate nel Contratto Formativo; eventuali assenze dovranno dunque essere giustificate come da Regolamento d'istituto.

PERIODO ANNUALE DI STUDI ALL'ESTERO:

Fatto salvo quanto sopra, al termine dell'anno di studi all'estero e comunque non oltre il mese di luglio, l'allievo/a provvederà a fornire tutta la documentazione relativa ai programmi delle materie seguite all'estero, l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera, l'attestazione di frequenza rilasciata con elencate le discipline seguite.

Il Consiglio di Classe competente valuta il percorso formativo compiuto e verifica le competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto Formativo. Il Consiglio di Classe ha la responsabilità ultima di riconoscere l'esperienza di mobilità nella sua globalità, valorizzandone i punti di forza, e valutare le competenze acquisite valide per l'ammissione dell'allievo/a alla classe successiva tenendo conto della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Le eventuali valutazioni negative all'estero sono da considerarsi come giudizio sospeso. Il Consiglio di Classe fisserà altresì i contenuti delle prove integrative delle materie non incluse nel curriculum estero come da Piano Didattico Personalizzato; tali prove scritte/orali o solo orali si svolgeranno secondo il calendario e le modalità delle prove di settembre per il giudizio sospeso.

Sulla base degli esiti degli studi compiuti all'estero e il risultato delle eventuali prove integrative, il Consiglio di Classe delibera circa la **ammissione/non ammissione** alla classe successiva e formula una valutazione globale che determina l'inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa [nota MIUR 843/10 aprile 2013; titolo V] (Allegato 5).

Qualora l'allievo/a non fosse in possesso della valutazione ufficiale della scuola estera entro il mese di luglio, dovrà sostenere le prove entro un mese dal ricevimento degli esiti e avrà l'ammissione con riserva alla classe successiva.

Nota bene: l'allievo/a è obbligato alla frequenza dell'istituto scolastico italiano prima e dopo il periodo di mobilità all'estero, secondo le date riportate nel Contratto Formativo; eventuali assenze dovranno dunque essere giustificate come da Regolamento d'istituto.

ALLEGATO 1

Io sottoscritto, comunico al mio Consiglio di Classe, la volontà di partecipare ad un programma di mobilità studentesca per l'anno scolastico 20__/20__

NOME:

COGNOME:

CLASSE:

DATA DI NASCITA:

INDIRIZZO:

RECAPITO TELEFONICO:

ALTRO RECAPITO TELEFONICO*:

E-MAIL:

SCUOLA ESTERA:

INDIRIZZO SCUOLA ESTERA:

AGENZIA DI APPOGGIO:

INDIRIZZO AGENZIA DI APPOGGIO:

CONTATTO REFERENTE AGENZIA DI APPOGGIO:

PERIODO DI PARTECIPAZIONE:

Durante la mia permanenza all'estero, mi impegno a rimanere in contatto con il Tutor appositamente designato, consapevole dell'obbligo di dover sostenere verifiche sulle discipline non studiate all'estero, ai fini dell'ammissione alla classe successiva

Data

Firma dello studente

Firma del genitore

la voce contrassegnata da * non è obbligatoria

ANNO SCOLASTICO
20__/20__

Mobilità Studentesca Internazionale Individuale

Contratto Formativo

Destinatari: Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, Tutor, studente, famiglia

Accordo Formativo per le Esperienze di Mobilità Studentesca Individuale

Nome e Cognome dello studente:	
Classe:	
E-mail dello studente:	
E-mail della famiglia:	
Nome docente tutor:	
E-mail docente tutor:	
Data di inizio e conclusione del periodo di mobilità	
Nome e indirizzo scuola ospitante	

Il seguente accordo viene condiviso e sottoscritto dallo studente partecipante, dalla famiglia e dalla scuola al fine di promuovere un clima sereno e fiducioso, di reciproco rispetto e collaborazione, in presenza di esperienze di mobilità individuale fortemente sostenute dall'Unione Europea. Tale prospettiva rende quindi necessaria la cooperazione tra tutte le parti coinvolte al fine di valorizzare le potenzialità insite in tali esperienze, per una più proficua ricaduta sull'intera comunità scolastica.

Lo studente si impegna a:

- frequentare regolarmente la scuola estera ospitante;
- informare con cadenza mensile il Consiglio di Classe, tramite il docente tutor, sull'andamento scolastico nell'istituto ospitante, i progetti a cui partecipa, i laboratori frequentati, gli apprendimenti linguistici e le competenze acquisite (linguistiche, disciplinari, tecnologiche, sociali, ...)
- trasmettere alla scuola italiana un certificato di frequenza ed eventuali valutazioni rilasciate dalla scuola estera nel corso dell'anno scolastico;
- a conclusione dell'esperienza, tempestivamente richiedere alla scuola ospitante e trasmettere la documentazione utile al riconoscimento degli studi compiuti, e la valutazione conseguita nelle discipline frequentate;
- stilare una relazione sull'esperienza di mobilità da presentare al Consiglio di Classe al ritorno in Italia (Allegato 4).

La famiglia si impegna a:

- curare con particolare attenzione gli atti burocratici (iscrizione, comunicazione e trasmissione della documentazione);
- mensilmente mantenere contatti con il docente tutor per aggiornarlo sull'esperienza di mobilità del proprio figlio/a;
- sostenere e sollecitare, se necessario, il passaggio di informazioni tra lo studente all'estero e la scuola italiana.

Il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe si impegnano a:

- incaricare un docente tutor come figura di riferimento per studente, famiglia e Consiglio di Classe durante il periodo di mobilità individuale all'estero;
- predisporre un piano didattico personalizzato redatto sulla base dei programmi disciplinari per obiettivi minimi (Allegato 3);
- concordare con lo studente i tempi e le modalità per l'accertamento del raggiungimento dei suddetti obiettivi che, nel caso di mobilità annuale o di durata inferiore all'anno con rientro al termine dell'anno scolastico italiano, si svolgerà entro il primo scrutinio dell'anno scolastico successivo. A tal proposito, nell'identificare i contenuti irrinunciabili di apprendimento, il Consiglio di Classe si atterrà alla Normativa vigente in materia (Allegato 5);
- esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di studio compiuto all'estero e dell'accertamento dei contenuti disciplinari irrinunciabili, valorizzando, ove possibile, la trasferibilità delle competenze.

Ai fini della valutazione, il Consiglio di Classe acquisirà:

- le relazioni periodiche dello studente sull'andamento dell'esperienza di studio all'estero e sul suo rendimento scolastico;
- la relazione finale redatta dallo studente;
- l'attestato di frequenza e la valutazione finale rilasciati dalla scuola straniera e redatti in inglese o in una altra lingua comunitaria tra quelle insegnate nella scuola italiana.

Data:

La scuola

Lo studente

La famiglia

ANNO SCOLASTICO

20__/20__

Mobilità Studentesca Internazionale Individuale

**Piano Didattico Personalizzato
per i Contenuti Disciplinari Non Comuni ai Due Ordinamenti Scolastici**

Valido per l'accertamento dei contenuti fondamentali delle discipline che non sono compresi nel piano di studi dell'istituto straniero.

[illegible]

Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato nel presente PDP per il successo formativo dell'alunno.

FIRMA DEI DOCENTI

COGNOME E NOME	DISCIPLINA	FIRMA
Prof.		
Prof.		
Prof.		
Prof.		
Prof.		
Prof.		
Prof.		
Prof.		
Prof.		
Prof.		
Prof.		
Prof.		
Prof.		

Milano,

FIRMA DEI GENITORI

FIRMA DELL'ALLIEVO/A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.^{ssa} Annalisa Raschella

(FAC-SIMILE)

Lo studente rediga in formato digitale una relazione da presentare al Consiglio di Classe circa l'esperienza di mobilità all'estero. Ampiezza della relazione circa 5000-10000 caratteri, modellata secondo la seguente struttura.

(frontespizio)**RELAZIONE SU ESPERIENZA DI MOBILITA' ALL'ESTERO****ANNO SCOLASTICO 20__/20__**

Nome e Cognome dello studente:	
Classe:	
e-mail dello studente:	
nome docente tutor:	
data di inizio e conclusione del periodo di mobilità:	
nome e indirizzo scuola ospitante:	

(Sviluppo e pagine seguenti)

- Presentazione della scuola estera;
- Descrizione delle differenze con la scuola italiana in generale e con la propria scuola in particolare;
- Descrizione dei corsi frequentati, dei contenuti delle materie studiate e delle metodologie di insegnamento utilizzate;
- Illustrazione delle competenze e apprendimenti formali e non formali acquisiti;
- Osservazioni sulle differenze di stile di vita all'estero e in Italia.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione

Nota Prot.843

Roma, 10 aprile 2013

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO
AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE DELLA
PROVINCIA DI TRENTO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO STATALI E
PARITARI
LORO SEDI

e, p.c.:

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
ROMA
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA
TEDESCA
BOLZANO
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE
LOCALITÀ LADINE
BOLZANO
ALL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
ALL'ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
DELLA REGIONE SICILIA
PALERMO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE PROVINCE
AUTONOME DI
BOLZANO TRENTO

OGGETTO: Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale.

Nell'ultimo decennio i nuovi scenari socio-educativi hanno evidenziato profondi cambiamenti grazie anche a scelte di dirigenti e docenti che pongono la dimensione internazionale al centro dei curricula scolastici e dei percorsi formativi. Progetti di partenariato, gemellaggi, attività di scambio, virtuali o in presenza tramite visite e soggiorni

di studio, e stage formativi all'estero in realtà culturali, sociali, produttive, professionali stanno sempre più caratterizzando spazi formativi "allargati".

All'interno del processo di internazionalizzazione la mobilità studentesca ha costituito un fenomeno strutturale in progressivo aumento: i giovani sono sempre più interessati ad acquisire e rafforzare le competenze che il crescente contesto globale richiede. La spinta a conoscere altre realtà per arricchire il proprio bagaglio di studi e di esperienze risulta evidente: il fenomeno di alunni che studiano in altri Paesi ha assunto la consistenza di un flusso continuo e rilevante.

A livello ordinamentale, nelle *Indicazioni Nazionali* dei Licei, nelle *Linee Guida* degli Istituti Tecnici e Professionali e nei vari *Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale* siglati in sede di Conferenza Stato – Regioni, le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione.

L'Unione Europea, in base ai Trattati, contribuisce allo sviluppo di una istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra gli Stati, sostenendo e integrandone l'azione. In particolare, Raccomandazioni e specifiche azioni puntano a sviluppare la dimensione europea dell'educazione e a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti. Il Programma *Lifelong Learning* pone al suo centro attività di cooperazione e mobilità nelle quali è previsto il coinvolgimento di studenti. Di particolare interesse, al suo interno, risulta il sotto-programma *Comenius* che mira a sviluppare la mobilità individuale degli alunni (MIA) partendo da scuole che sono – o sono state - coinvolte in un partenariato scolastico *Comenius*. La partecipazione a questa attività rappresenta una esperienza pedagogica a livello internazionale anche per gli insegnanti coinvolti e offre l'occasione sia per sviluppare la dimensione europea della scuola sia per stabilire una cooperazione sostenibile tra l'istituto di provenienza e quello ospitante.

Nuovi programmi e proposte hanno fatto crescere il numero degli studenti italiani che effettuano esperienze di studio o formazione di pochi mesi o dell'intero anno scolastico all'estero sia in Europa sia in altri Paesi, ove frequentano scuole di varia tipologia con contenuti formativi molto diversi da quelli delle scuole italiane. Nel contempo sono cresciuti quantitativamente anche gli studenti stranieri che effettuano esperienze di studio nel nostro Paese.

Il fenomeno strutturale della mobilità studentesca ha evidenziato alcune criticità che riguardano, in particolare, le modalità del riconoscimento dei vari percorsi formativi effettuati in scuole straniere ai fini dell'ammissione alle classi successive.

Le principali problematiche che emergono riguardano:

- il riconoscimento degli studi effettuati all'estero per gli studenti italiani
- la comparazione delle discipline studiate per gli studenti italiani
- l'ammissione all'anno successivo per gli studenti italiani
- l'ammissione alle classi per gli studenti stranieri
- la valutazione e la certificazione delle esperienze di studio sia per gli studenti italiani sia per gli studenti stranieri.

Al fine di fornire risposte concrete a tali problematiche, pare opportuno suggerire un attento esame della **normativa di riferimento** (vedi la sintesi proposta nell' ALLEGATO 1) e fornire alcune indicazioni operative che possano facilitare le istituzioni scolastiche nella

organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all'estero sia gli studenti stranieri ospiti dell'istituto.

Per gli istituti che intendono “**mettere a sistema**” le esperienze di mobilità studentesca internazionale si suggeriscono:

1. l'inserimento nel Piano dell'offerta formativa delle modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze di mobilità studentesca internazionale;
2. la regolamentazione di procedure relative alle attività per assicurare trasparenza e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell'istituto;
3. la valorizzazione delle esperienze di scambi o di accoglienza di alunni stranieri all'interno delle classi e della scuola ai fini di una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche;
4. l'individuazione di figure dedicate (referente/dipartimento per gli scambi, tutor).

A titolo esemplificativo si indicano alcuni suggerimenti e **linee di indirizzo** che possono facilitare la collaborazione tra le varie parti coinvolte e migliorare la qualità dell'offerta formativa.

Un documento di riferimento predisposto dalla Commissione Europea, il *Manuale per la Mobilità degli alunni Comenius*, può fornire spunti e materiali utili a tutti gli attori coinvolti: le scuole, gli alunni, i loro genitori e le famiglie ospitanti. Si tratta di un documento essenziale, che fornisce informazioni fondamentali per la corretta implementazione della mobilità e per il benessere degli alunni. Il *Manuale* (reperibile all'indirizzo http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=120) specifica ruoli e responsabilità, fornisce consigli relativi alle varie fasi della mobilità e contiene moduli che possono essere utilizzati ed adattati alle varie situazioni.

A. Attività di informazione ed orientamento

Scuole e istituti possono essi stessi diventare promotori e organizzatori sia di esperienze di mobilità per i loro studenti desiderosi di passare dei periodi di studio all'estero sia di esperienze di ospitalità per studenti stranieri. Ad esempio, gli istituti stranieri con i quali le istituzioni scolastiche hanno attivato progetti, scambi di classe, gemellaggi potrebbero essere una base di partenza per costruire una *partnership* che progetta e realizza **percorsi di studio integrati** e che diventa punto di riferimento per famiglie e studenti che desiderano attivare esperienze di mobilità all'estero.

Momenti informativi/formativi appositamente organizzati risultano estremamente utili per dare a studenti e famiglie una corretta informazione sulle opportunità disponibili di studio all'estero offerte anche da Enti, Organizzazioni, Agenzie che garantiscono qualità, assistenza, sostegno, ma soprattutto fornendo a studenti e famiglie elenchi di borse di studio messe a disposizione da Enti vari, quali, a titolo meramente esemplificativo, le borse di studio recentemente previste nell'ambito del Protocollo di Intesa siglato tra MIUR – INPS.

B. Esperienze di studio o formazione all'estero degli alunni italiani

Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero dagli alunni italiani appartenenti al sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno

scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle *Indicazioni Nazionali* dei Licei, dalle *Linee Guida* degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli *Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale* siglati in sede di Conferenza Stato - Regioni (cfr. Art. 192, comma 3 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V).

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze compiute all'estero, che ovviamente non vanno computate come periodi di assenza dalla frequenza scolastica, le istituzioni scolastiche sono invitate a facilitare tali esperienze e a definire, nel caso di studenti con "giudizio sospeso" in qualche materia, procedure idonee a pervenire allo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio o formazione all'estero.

Nel far presente che appare opportuno escludere dall'effettuazione di esperienze all'estero gli alunni frequentanti l'ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio agli Esami di Stato, è evidente che, per la buona riuscita, risultano fondamentali sia la proficua collaborazione fra scuola italiana, scuola straniera, famiglie e studenti sia la definizione di azioni di sostegno, monitoraggio, valutazione e valorizzazione di tali esperienze.

B.1 Piano di apprendimento e personalizzazione

E' importante essere consapevoli che partecipare ad esperienze di studio o formazione all'estero significa mettere alla prova risorse cognitive, affettive e relazionali riconfigurando valori, identità, comportamenti e apprendimenti. Essere "stranieri" in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando "le mappe" di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio.

Un corretto piano di apprendimento progettato dal Consiglio di classe – in linea con quanto previsto dall'autonomia scolastica e dalle *Indicazioni Nazionali* dei Licei, dalle *Linee Guida* degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli *Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale* siglati in sede di Conferenza Stato - Regioni – deve essere basato sulla centralità dell'alunno e quindi tenere presente lo sviluppo di conoscenze disciplinari (in Italia e all'estero), ma anche e soprattutto lo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e nuovi atteggiamenti.

Nello specifico, in relazione agli studenti partecipanti a programmi di mobilità, soprattutto di lunga durata, risultano utili:

- a) un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, corredata di indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante il soggiorno all'estero;
- b) la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo, non cedendo alla tentazione di richiedere allo studente l'intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe. Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'istituto straniero;

- c) l'indicazione da parte dell'istituto italiano di contatti periodici con lo studente per verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo.

In buona sostanza il percorso di studio autonomo concordato deve essere senza dubbio finalizzato a un più facile reinserimento nell'istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere l'esperienza di "full immersion" nella realtà dell'istituto straniero.

E' importante che venga definito un monitoraggio a distanza e vengano fissate scadenze per l'aggiornamento delle informazioni, per dare il senso della serietà di un impegno reciproco e per contribuire alla crescita dello studente attraverso l'assunzione della responsabilità individuale.

B.2 Contratto formativo prima della partenza dell'allievo

Nel caso di mobilità organizzata dallo stesso istituto, prima della partenza è opportuno mettere lo studente al corrente del piano dell'offerta formativa della istituzione scolastica o formativa straniera e della tipologia del corso da frequentare.

Nel caso di mobilità non organizzata dall'istituto italiano, prima della partenza lo studente deve fornire alla propria istituzione un'ampia informativa sull'istituto scolastico o formativo che intende frequentare all'estero, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza, in maniera tale che l'istituto italiano sia messo in grado di conoscere il percorso di studio/formazione che sarà effettuato dall'allievo all'estero.

Lo studente in ogni caso dovrebbe farsi promotore di un **Contratto formativo o Learning Agreement** nel quale siano evidenziate le modalità di interazione tra l'istituto di provenienza italiano e l'istituto ospitante estero (ad esempio, via telematica tramite il docente tutor designato dal Consiglio di classe in cui è inserito l'alunno e un referente dell'istituto ospitante), siano precisati obiettivi specifici da conseguire (cfr. Piano di apprendimento), siano evidenziate eventuali attività speciali e modalità di valutazione dell'alunno nella scuola ospitante. Detto contratto, predisposto dal Consiglio di classe, deve essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente.

B.3 Periodo annuale di studio all'estero: verifica e attribuzione del credito scolastico.

Al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo.

Il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.

Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere direttamente l'allievo alla classe successiva. Può anche sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane ad accertamento, che si sostanzia in prove integrative al fine di pervenire ad una **valutazione globale**, che tiene conto anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa

(cfr. Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V).

E' in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l'alunno ad esami di idoneità che sono previsti dall'ordinamento per altre casistiche.

Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, gli istituti dovrebbero essere incoraggiati a valutare e a valorizzare gli apprendimenti non formali ed informali, nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti partecipanti a soggiorni di studio o formazione all'estero. Questa forma di valutazione favorirebbe una connessione tra scuola e mondo del lavoro a vantaggio degli studenti nell'ambito di un sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche attraverso l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali (cfr. D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013). Per esperienze di mobilità nei Paesi Europei va ovviamente incoraggiato l'uso dei dispositivi previsti dalla Unione Europea (es. *Europass Mobility*).

A riguardo si ritiene opportuno suggerire allo studente che ha conseguito un **titolo di studio** nell'istituto straniero di ottenere dal Consolato italiano di riferimento la "dichiarazione di valore" del titolo, utile anche ai fini della individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui al D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013.

B.4 Brevi periodi di studio o formazione all'estero

Fermo restando quanto indicato nei punti precedenti, che si applicano anche al caso dei brevi periodi, per gli studenti italiani che abbiano effettuato all'estero periodi di studio o formazione della durata di alcuni mesi, può trovare applicazione l'articolo 13, comma 1, del D.L.vo 17 ottobre 2005, n.226, il quale prevede che, "sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari all'eventuale recupero e allo sviluppo degli apprendimenti".

Ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie non presenti nel curriculum si procederà ad assegnare il voto **sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali**.

Al termine dell'attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale.

C. Esperienze di studio di breve periodo di alunni provenienti dall'estero

L'accoglienza di singoli alunni provenienti dall'estero da parte degli istituti secondari di secondo grado per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, **non è soggetta alle norme di cui all'art. 192 comma 3 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297.**

Protocolli di accoglienza creati dalla istituzione ospitante devono valorizzare la presenza di studenti stranieri all'interno delle classi per favorire una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche stimolando l'interesse e la curiosità per culture diverse dalla propria. In particolare il Consiglio di classe deve essere consapevole che l'alunno straniero proviene da sistemi scolastici con priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse dalle nostre e non deve dare per scontato che lo studente sappia come inserirsi e cosa i docenti si aspettano da lui non solo in termini di apprendimento, ma

anche di comportamenti quotidiani. Il Consiglio di classe deve farsi carico di personalizzare al massimo il percorso formativo tramite un **Piano di apprendimento** adeguato alle competenze dello studente straniero e calibrato sui suoi reali interessi e abilità.

Al fine dell'inserimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di permessi per motivi di studio, l'istituto italiano acquisisce direttamente dalla scuola straniera di provenienza dell'alunno interessato informazioni circa l'ordinamento e le modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito dal medesimo ed eventuali necessità specifiche.

Al termine del soggiorno l'istituto italiano rilascia un attestato di frequenza e una certificazione delle competenze acquisite dall'alunno straniero.

Poiché i giovani in questione sono inseriti nelle classi e si configura, pertanto, un obbligo di vigilanza anche nei loro confronti, l'alunno straniero deve essere garantito, per il periodo di permanenza nell'istituto italiano, da polizza assicurativa che copra le spese per cure mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali. I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente alla A.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia. Gli alunni che non comprovino la copertura assicurativa di cui sopra, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia.

Per informazioni specifiche su permessi di soggiorno, dichiarazioni di presenza e quanto richiesto a cittadini comunitari e non, si suggerisce di consultare il sito www.poliziadistato.it

La presente Nota sostituisce a tutti gli effetti le precedenti circolari in materia, in particolare la C.M. n.181 del 17 marzo 1997, avente ad oggetto "Mobilità studentesca internazionale", la C.M. n. 236 dell'8 ottobre 1999 avente ad oggetto "Mobilità studentesca internazionale ed esami di stato" e la C.M. n. 59 del 1 agosto 2006 avente ad oggetto "Mobilità studentesca internazionale in ingresso".

Il Capo Dipartimento
Lucrezia Stellacci

ALLEGATO: Sintesi della Normativa di Riferimento

1. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). L'Art. 192, comma 3 offre il riferimento normativo in base al quale i consigli di classe possono deliberare l'iscrizione di studenti provenienti dall'estero:

“Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.”

2. Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo del sistema di istruzione e formazione).

Articolo 1, comma 8: “La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.”

Articolo 13, comma 1: “La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti”.

3. Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 - Ufficio Sesto. Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero.

TITOLO V - Soggiorni di studio all'estero

“ ... le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, **per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico**, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera.

Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato dell'eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell'alunno, compreso, limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.”

4. Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013 recante “definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli **apprendimenti non formali e informali** e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell’articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92.”

Con questo decreto si delinea un sistema nazionale di certificazione delle competenze, comunque acquisite, al fine di valorizzare ogni competenza posseduta dalla persona, in una logica di apprendimento permanente, secondo standard minimi nazionali che assicurino la validità di ciò che si certifica e di conseguenza la spendibilità.

5. Raccomandazione (CE) n. 2006/961 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: **Carta europea di qualità per la mobilità** [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006]. Tratta in particolare gli aspetti qualitativi della mobilità e costituisce un documento di riferimento per i soggiorni all'estero al fine di garantire ai partecipanti, giovani o adulti, un'esperienza positiva.